



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

MOZIONE N. 578

ESENZIONE PER REDDITO ED ETÀ NON AGGIORNATA DA QUASI 30 ANNI. LA REGIONE NE PROMUOVA LA RIVALUTAZIONE PRESSO IL GOVERNO E PREVEDA CON URGENZA UNA NUOVA ESENZIONE PER AUMENTARE LA PLATEA DEI BENEFICIARI NELL'ATTESA DI UN ADEGUAMENTO NAZIONALE

presentata il 14 ottobre 2024 dai Consiglieri Bigon, Camani, Luisetto, Montanariello, Zanon e Zottis

Il Consiglio regionale del Veneto

PREMESSO CHE:

- l'art. 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 prevede che *“A decorrere dal 1° gennaio 1995 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i cittadini di età inferiore a sei anni e di età superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a lire 70 milioni. (...)”*. In particolare, le prestazioni di cui al comma 15 riguardano le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche; la previsione di cui sopra è oggi applicata, a livello nazionale, mediante l'esenzione di cui al codice “E01”, che prevede, insieme al requisito anagrafico, anche il requisito di reddito: per aver diritto all'esenzione è necessario avere un reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro, ovvero l'equivalente delle 70 milioni di lire previste dall'art. 8, comma 16, della legge n. 537/1993; il Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Cure Primarie n. 49 del 2 agosto 2018 ha aggiornato l'elenco delle condizioni di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica e specialistica applicate nella Regione del Veneto, confermando la previsione dell'esenzione per reddito ed età mediante il codice “7R2”;

PRESO ATTO che la soglia di accesso per l'esenzione per reddito ed età risulta invariata dal momento della sua introduzione, risalente a quasi 30 anni fa, senza che mai sia stato previsto un adeguamento dell'importo in conseguenza del notevole mutamento del contesto economico e sociale di riferimento, nonché del

contestuale aumento dell'aspettativa di vita e, di conseguenza, del maggior bisogno di assistenza;

EVIDENZIATO che la progressiva rivalutazione degli assegni pensionistici rischia di produrre un effetto negativo sui titolari, i quali rischiano di vedersi revocare il beneficio dell'esenzione in costanza di aumenti minimi e a fronte di importi mensili che restano medio-bassi. Secondo le stime più recenti, infatti, sarebbero sufficienti due pensioni di ammontare pari a 1.100 euro mensili cadauna per perdere il diritto all'esenzione per reddito ed età;

CONSIDERATO CHE:

- il rischio di perdere l'esenzione per reddito ed età a causa delle future rivalutazioni degli assegni pensionistici è concreto e rischierebbe di penalizzare nuclei familiari con redditi medio-bassi che, a causa dell'avanzare dell'età, si troveranno costretti a rivolgersi sempre più frequentemente al Sistema Sanitario Nazionale;
- a distanza di quasi 30 anni dalla prima definizione dei requisiti di accesso all'esenzione, appare evidente l'urgenza di prevedere una nuova soglia di reddito adeguata all'attuale contesto sociale ed economico, al fine di scongiurare eventuali effetti avversi a danno di nuclei familiari che versano già in condizione di difficoltà;

EVIDENZIATO INOLTRE che la Regione Lombardia, con la DGR n. 5875 del 21 novembre 2007, ha introdotto l'esenzione "E05", rivolta agli assistiti di età superiore a 65 anni appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo compreso tra i 36.151,98 euro e i 38.500,00 euro;

impegna la Giunta regionale

- ad attivarsi presso il Governo per promuovere una revisione dei parametri necessari per accedere all'esenzione per reddito ed età "E01", al fine di favorire un ampliamento della platea attualmente prevista per l'accesso al beneficio;
- a prevedere, nel frattempo, a livello regionale, l'istituzione di un'ulteriore esenzione per età e per reddito, così come introdotta anche dalla Regione Lombardia, con la DGR n. 5875 del 21 novembre 2007.